



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTA la l. del 7 agosto 1990, n. 241, recante le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO l’art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modifiche, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”;

VISTO il d.P.R. del 21.10.2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il d.P.R. 8.7.2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”;

VISTO in particolare l’art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che:

- co. 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lettera *g*), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

- co. 2: l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 127), con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA);

VISTO il d.m. 3.2.2010 (prot. n. 17), con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA);

VISTA la nota direttoriale del 20.6.2016 (prot. 8093), con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il d.m. 1.6.2016 (prot. n. 352), con il quale l'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano (di seguito anche Istituto), è stato autorizzato ai sensi del predetto art. 11 del d.P.R. 212/2005 ad attivare i corsi accademici di primo livello in *"Visual design"* (DIPL 02), *"Interior design"* (DIPL 02), *"Product design"* (DIPL 02), *"Fashion design & accessories"* (DIPL 02), nonché al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico, a partire dall'anno accademico 2016/2017;

VISTA la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 dell'1.2.2021, con la quale sono state dettate le *"indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212"*

VISTA la nota del 23.11.2021, recante prot. DGFIS n. 15920, assunta in data 23.11.2021, al prot. DGSINFS n. 36370, avente ad oggetto la comunicazione della valutazione periodica positiva in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005, resa dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 235 del 27.10.2021 al termine del terzo anno di attività autorizzata dell'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano;

VISTA la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 38011 dell'1.12.2021, con la quale sono state dettate *"le indicazioni operative per l'accREDITamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello - AccredITamento di corsi di master delle Istituzioni non statali - A.A. 2022/2023"*;

VISTA la nota prot. DGSINFS n. 5231 del 23.2.2022, recante la *"proroga termini -AccREDITamento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, accREDITamento dei corsi di master delle Istituzioni non statali, a.a. 2022/2023"*, con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione di dette proposte di accREDITamento e modifica dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello nonché dei master da parte delle Istituzioni non statali;

VISTA l'istanza acquisita agli atti attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituto Marangoni ha avanzato la proposta di nuova attivazione del corso accademico di primo livello in *"Fashion product"* (DIPL 02);



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTE le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto denominato Marangoni, rispettivamente del 4/02/2022 e del 2/03/2022, con le quali è stata approvata la proposta di nuova attivazione del corso accademico di primo livello in *"Fashion product"* (DIPL 02), avanzata per l'anno accademico 2022/2023;

VISTA la dichiarazione di assenza di *"oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato"*, riportata nella delibera del 2/03/2022 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Marangoni, con la quale quest'ultimo ha approvato la proposta di nuova attivazione del corso accademico di primo livello in *"Fashion product"* (DIPL 02);

VISTA la dichiarazione del Direttore dell'Istituto Marangoni, inserita sul portale telematico dedicato CINECA in data 10.3.2022, avente ad oggetto la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti;

VISTO il d.m. 22.03.2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTO il decreto del Direttore Generale del 24/03/2022, recante prot. SGMUR n. 467, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituto Marangoni;

VISTA la delibera recante prot. n. 281/2022/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 7.07.2022, ha richiesto un supplemento di istruttoria in merito alla proposta di nuova attivazione del corso accademico di primo livello in *"Fashion product"* (DIPL 02);

CONSIDERATE le integrazioni istruttorie effettuate dall'Istituto a mezzo di caricamento sul portale telematico CINECA;

VISTA la delibera recante prot. n. 326/2022/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza dell'11.08.2022, ha formulato parere positivo in merito al requisito della *"conformità all'ordinamento didattico"*, richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per la proposta di nuova attivazione del corso accademico di primo livello in *"Fashion product"* (DIPL 02) avanzata dall'Istituto Marangoni;

VISTA la nota del 22/09/2022, recante prot. n. 3793/2022, assunta in data 22/09/2022, al prot. DGSINFS 20961, con la quale l'ANVUR ha trasmesso il parere positivo formulato dal Consiglio Direttivo nella delibera n. 191 del 21/09/2022 in merito al requisito *"dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare"* richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di nuova attivazione dei corsi accademici di primo livello in *"Fashion product"* (DIPL 02) dall'Istituto Marangoni;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, ad attivare il corso accademico di primo livello in *"Fashion product"* (DIPL 02) a decorrere dall'anno accademico 2022/2023;

DECRETA

Art. 1



Il Ministro dell'università e della ricerca

1. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, l'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, è autorizzato ad attivare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il corso accademico di primo livello in *"Fashion product"* (DIPL 02).
2. L'ordinamento didattico del corso accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studio, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, relativamente alla tabella annessa, è integrato con l'inserimento del corso di studi di nuova attivazione per il conseguimento del diploma accademico di primo livello di cui all'art.1.
2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituto è tenuto a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

Art. 4

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 5

L'istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, d.P.R. 8. 7.2005 n. 212.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini